



# Comune di Fara in Sabina

*Provincia di Rieti*



Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 25 luglio 2002.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Fara in Sabina dal 24 settembre 2002 al 24 ottobre 2002.

Pubblicato sul suppl. ord. N. 1 al B.U.R.L. n. 30 del 30 ottobre 2002.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29 luglio 2022.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22 settembre 2026.

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>CAPO I - PRINCIPI GENERALI</b>                                                 | <b>6</b> |
| ART. 1                                                                            | 6        |
| Principi fondamentali                                                             | 6        |
| ART. 2                                                                            | 6        |
| Finalità                                                                          | 6        |
| ART. 3                                                                            | 7        |
| Programmazione e forme di cooperazione                                            | 7        |
| ART. 4                                                                            | 7        |
| Territorio e sede comunale                                                        | 7        |
| ART. 5                                                                            | 8        |
| Albo pretorio                                                                     | 8        |
| ART. 6                                                                            | 8        |
| Stemma e Gonfalone                                                                | 8        |
| <b>CAPO II – PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI</b>       | <b>9</b> |
| ART. 7                                                                            | 9        |
| Partecipazione popolare                                                           | 9        |
| ART. 7 bis                                                                        | 9        |
| Pari opportunità                                                                  | 9        |
| ART. 8                                                                            | 10       |
| Criterio di individuazione dei titolari dei diritti di partecipazione e di tutela | 10       |
| ART. 9                                                                            | 10       |
| Valorizzazione delle libere forme di associazione dei cittadini                   | 10       |
| ART. 10                                                                           | 11       |
| Volontariato                                                                      | 11       |
| ART. 11                                                                           | 11       |
| Forum dei Cittadini                                                               | 11       |
| ART. 12                                                                           | 11       |
| Istanze - Petizioni - Proposte popolari                                           | 11       |
| ART. 13                                                                           | 12       |
| Consulte                                                                          | 12       |
| ART. 14                                                                           | 12       |
| Decentramento                                                                     | 12       |
| ART. 15                                                                           | 13       |
| Referendum                                                                        | 13       |
| ART. 16                                                                           | 13       |
| Referendum consultivo                                                             | 13       |
| ART. 17                                                                           | 13       |
| Referendum abrogativo                                                             | 13       |
| ART. 18                                                                           | 13       |
| Esclusione dal Referendum                                                         | 13       |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. 19 .....                                                          | 14 |
| Referendum propositivo e abrogativo/propositivo .....                  | 14 |
| ART. 20 .....                                                          | 14 |
| Numero dei quesiti e dei Referendum.....                               | 14 |
| ART. 21 .....                                                          | 14 |
| Procedura per la promozione di Referendum .....                        | 14 |
| ART. 22 .....                                                          | 15 |
| Raccolta delle firme per la promozione.....                            | 15 |
| ART. 23 .....                                                          | 15 |
| Indizione del Referendum .....                                         | 15 |
| ART. 24 .....                                                          | 15 |
| La consultazione referendaria .....                                    | 15 |
| ART. 25 .....                                                          | 16 |
| Proclamazione dei risultati.....                                       | 16 |
| ART. 26 .....                                                          | 16 |
| Modifiche intervenute sull'oggetto del Referendum.....                 | 16 |
| ART. 27 .....                                                          | 16 |
| Effetti del Referendum.....                                            | 16 |
| <b>CAPO III - DIFENSORE CIVICO</b> .....                               | 17 |
| ART. 28 .....                                                          | 17 |
| Istituzione e funzioni.....                                            | 17 |
| ART. 29 .....                                                          | 18 |
| Nomina.....                                                            | 18 |
| ART. 30 .....                                                          | 18 |
| Incompatibilità, decadenza e revoca .....                              | 18 |
| ART. 31 .....                                                          | 19 |
| Rapporti con il Consiglio comunale.....                                | 19 |
| ART. 32 .....                                                          | 19 |
| Indennità di funzione .....                                            | 19 |
| <b>CAPO IV - ORDINAMENTO</b> .....                                     | 20 |
| ART. 33 .....                                                          | 20 |
| Organi di governo.....                                                 | 20 |
| ART. 33 bis .....                                                      | 20 |
| Il Consiglio delle bambine e dei bambini.....                          | 20 |
| ART. 34 .....                                                          | 20 |
| Il Consiglio Comunale - adempimenti preliminari dopo le elezioni ..... | 20 |
| ART. 35 .....                                                          | 21 |
| Linee programmatiche di governo .....                                  | 21 |
| ART. 36 .....                                                          | 21 |
| Funzionamento del Consiglio Comunale.....                              | 21 |
| ART. 37 .....                                                          | 22 |
| Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento ..... | 22 |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| ART. 38 .....                                                | 23        |
| Gruppi Consiliari .....                                      | 23        |
| ART. 39 .....                                                | 23        |
| ART. 40 .....                                                | 23        |
| Commissioni consiliari permanenti.....                       | 23        |
| ART. 41 .....                                                | 23        |
| Commissioni di inchiesta, controllo e garanzia.....          | 23        |
| ART. 42 .....                                                | 24        |
| Prerogative , diritti e doveri dei Consiglieri comunali..... | 24        |
| ART. 42 bis .....                                            | 24        |
| Deleghe ai consiglieri .....                                 | 24        |
| ART. 43 .....                                                | 25        |
| Decadenza dalla carica di Consigliere comunale.....          | 25        |
| ART. 44 .....                                                | 25        |
| Indirizzi per le Nomine .....                                | 25        |
| ART. 45 .....                                                | 25        |
| Rappresentanza dei sessi.....                                | 25        |
| ART. 46 .....                                                | 26        |
| Composizione della Giunta .....                              | 26        |
| ART. 47 .....                                                | 26        |
| Sostituzione degli Assessori.....                            | 26        |
| ART. 48 .....                                                | 26        |
| Competenze della Giunta .....                                | 26        |
| ART. 49 .....                                                | 28        |
| Funzionamento della Giunta .....                             | 28        |
| ART. 50 .....                                                | 29        |
| Questioni di sfiducia.....                                   | 29        |
| ART. 51 .....                                                | 29        |
| Il Sindaco.....                                              | 29        |
| ART. 52 .....                                                | 29        |
| Funzioni del Sindaco.....                                    | 29        |
| ART. 53 .....                                                | 30        |
| Deleghe del Sindaco quale capo dell'Amministrazione .....    | 30        |
| ART. 54 .....                                                | 30        |
| Disciplina degli orari .....                                 | 30        |
| ART. 55 .....                                                | 31        |
| Dimissioni del Sindaco .....                                 | 31        |
| <b>CAPO V – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....</b>  | <b>32</b> |
| ART. 56 .....                                                | 32        |
| Ordinamento del personale .....                              | 32        |
| ART. 57 .....                                                | 32        |
| Nomina dei responsabili degli uffici .....                   | 32        |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPO VI – FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.....</b> | <b>33</b> |
| ART. 58 .....                                                                 | 33        |
| Assetto organizzativo per la Gestione Finanziaria.....                        | 33        |
| ART. 59 .....                                                                 | 33        |
| Principi e criteri.....                                                       | 33        |
| ART. 60 .....                                                                 | 33        |
| La revisione economico/finanziaria .....                                      | 33        |
| ART. 61 .....                                                                 | 34        |
| Controllo della gestione/finalità.....                                        | 34        |
| <b>CAPO VII - SERVIZI.....</b>                                                | <b>35</b> |
| ART. 62 .....                                                                 | 35        |
| Servizi Comunali .....                                                        | 35        |
| ART. 63 .....                                                                 | 35        |
| Gestione dei servizi pubblici comunali/gestione in economia.....              | 35        |
| ART. 64 .....                                                                 | 35        |
| La concessione a terzi .....                                                  | 35        |
| ART. 65 .....                                                                 | 36        |
| Le aziende speciali.....                                                      | 36        |
| ART. 66 .....                                                                 | 36        |
| Le istituzioni .....                                                          | 36        |
| ART. 67 .....                                                                 | 37        |
| La società per azioni o a responsabilità limitata.....                        | 37        |
| <b>CAPO VIII - CONVENZIONI E CONSORZI.....</b>                                | <b>38</b> |
| ART. 68 .....                                                                 | 38        |
| Convenzioni.....                                                              | 38        |
| ART. 69 .....                                                                 | 38        |
| ConSORZI .....                                                                | 38        |
| <b>CAPO IX - ACCORDI DI PROGRAMMA .....</b>                                   | <b>39</b> |
| ART. 70 .....                                                                 | 39        |
| <b>CAPO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>                       | <b>40</b> |
| ART. 71 .....                                                                 | 40        |
| Regolamenti di attuazione e regolamenti vigenti .....                         | 40        |
| ART. 72 .....                                                                 | 40        |
| Modifica dello Statuto .....                                                  | 40        |
| ART. 73 .....                                                                 | 41        |
| Pubblicità dello Statuto .....                                                | 41        |
| ART. 74 .....                                                                 | 41        |
| Entrata in vigore .....                                                       | 41        |

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

---

### ART. 1

---

#### Principi fondamentali

- 1) Il Comune di FARA IN SABINA è ente autonomo locale che ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato.
- 2) L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e con gli istituti previsti dal presente Statuto.

### ART. 2

---

#### Finalità

- 1) Il Comune, preso atto dello Statuto emanato dall'abate di Farfa il 21 settembre 1477 per l'intera universitas Farfensis, considera il proprio territorio come il risultato di una interazione complessa tra le attività antropiche e l'ambiente naturale, come una realtà concreta, determinata, storicamente definita, costruita e sedimentata, che costituisce, nell'insieme, la sua specifica identità culturale, che deve essere preservata, salvaguardata e valorizzata.
- 2) Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità formata da donne e uomini ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 3) Il Comune persegue e valorizza la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali e dell'associazionismo e dell'Università Agraria alla vita dell'amministrazione.
- 4) La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
- 5) Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
  - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  - c) il perseguimento di una politica di pari opportunità e di riequilibrio della rappresentanza anche attraverso azioni positive come previste dalla legge n. 125 del 10/04/1991;
  - d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
  - e) la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
  - f) il riconoscimento dei bambini e dei giovani come risorsa preziosa per la comunità. Contribuisce insieme alla famiglia, alla scuola e alle associazioni sportive o agli altri soggetti proposti, alla loro educazione civile e fisica. Considera il diritto allo studio e alle attività sportive come prerogativa

inalienabile da assicurare ai giovani unitamente alla più ampia partecipazione alle scelte della comunità locale;

- g) il riconoscimento del pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli associati, alla vita organizzativa, politica, economica e sociale del Comune; A tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- h) il rispetto e la tutela delle diversità etniche, antropologiche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori, della cultura, dell'integrazione, della tolleranza e della civile convivenza;
- i) la promozione della piena occupazione dei lavoratori e della tutela dei loro diritti, il sostegno e lo stimolo alle attività produttive, commerciali ed agricole del proprio territorio;
- l) la tutela e la valorizzazione della famiglia e della maternità;
- m) e-government verso una società dell'informazione, consentendo un progressivo avvicinamento tra istituzioni e cittadini.

### ART. 3

#### Programmazione e forme di cooperazione

- 1) Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2) Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel proprio territorio.
- 3) I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

### ART. 4

#### Territorio e sede comunale

- 1) Il territorio del Comune è costituito dai seguenti centri (così come da perimetrazione del P.R.G. vigente): Fara in Sabina (capoluogo), Farfa, Pomonte, Baccelli, Collacchi, Prime Case, Coltodino, Montegrottone, Canneto, Talocci, Borgo Quinzio, Corese Terra, Passo Corese e dai nuovi insediamenti di Campomaggiore, Valle Falsa, Stallone, Villaggio degli Ulivi e Grottaglie.
- 2) Il territorio del Comune si estende per Km<sup>2</sup> 54,88 confinante con i Comuni di Montopoli di Sabina, Castelnuovo di Farfa, Toffia, Nerola, Montelibretti. Il perimetro del territorio comunale può essere modificato con le procedure delle leggi regionali, acquisendo il parere delle popolazioni interessate.
- 3) Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in FARA IN SABINA che è il capoluogo.
- 4) Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari e motivate esigenze, i predetti organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede naturale.
- 5) La modifica della denominazione delle frazioni e della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

- 6) Nel territorio del Comune di Fara in Sabina non deve essere consentito l'insediamento di centrali nucleari, lo stazionamento o il transito di scorie radioattive e di ordigni bellici nucleari, né l'insediamento di industrie di smaltimento di materiali tossici e pericolosi.
- 7) E' istituita la festa degli alberi quale funzione unificante di tutte le frazioni: Festa Comunale che rappresenti occasioni per incontri, dibattiti, pubblicazioni inerenti la raccolta delle olive e la produzione dell'olio, risorsa ed orgoglio del nostro territorio.

## ART. 5

---

### Albo pretorio

- 1) Un apposito spazio della sede comunale è destinato ad "Albo Pretorio", nonché ulteriori spazi da individuare e da rendere ufficiale per la massima pubblicità degli atti del Comune, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Con la pubblicazione deve essere garantita l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3) Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
- 4) Il Comune favorisce l'informazione a carattere locale sia con notiziari e pubblicazioni in tutte le forme consentite; che incentivando la radiofonia e l'emittenza locale, pubblica e privata, gli scambi di informazione via Internet ed e-mail anche con apposite convenzioni nel rispetto delle pluralità comunque presenti nel territorio.

## ART. 6

---

### Stemma e Gonfalone

- 1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome FARA IN SABINA con lo stemma concesso con Decreto del capo del Governo in data 7/11/1941;
- 2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del capo del Governo in data 7/11/1941.
- 3) L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

### ART. 7

---

#### Partecipazione popolare

- 1) Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli e associati all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
- 3) Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente articolo.
- 4) Il Comune, per favorire la partecipazione dei ragazzi allo sviluppo complessivo del territorio, promuove la istituzione del consiglio comunale dei ragazzi, con la conseguente elezione del loro Sindaco, limitatamente ai giovani delle scuole elementari e medie.

### ART. 7 bis<sup>1</sup>

---

#### Pari opportunità

- 1) Il Comune assicura condizioni che rendano effettiva la partecipazione di entrambi i sessi ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale ai fini dell'assunzione di migliori e specifiche competenze; assicura, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi nelle commissioni di concorso; adotta criteri di flessibilità nell'orario di lavoro al fine di bilanciare le esigenze di carattere familiare, personale e sociale della persona con le esigenze organizzative dell'Amministrazione, cura l'inserimento nei Regolamenti di norme finalizzate ad attuare quanto richiamato;
- 2) Il Comune garantisce, nel rispetto del principio di pari opportunità e secondo le disposizioni di legge, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, nonché negli Organi collegiali del Comune e degli Enti, Aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
- 3) Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti;
- 4) Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente, il Comune adotta Piani di azioni positive e di misure anche in collaborazione con altre Istituzioni volte a garantire un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione alla libertà di autodeterminazione della donna, sia nella vita pubblica che nella vita privata;

---

<sup>1</sup> Articolo inserito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29 luglio 2022

- 5) Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna possono essere istituiti appositi Organismi con funzioni consultive e propositive.”.

## ART. 8

### Criterio di individuazione dei titolari dei diritti di partecipazione e di tutela

Ai sensi del presente Statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto per ragioni di lavoro, studio, di utenza dei servizi o di partecipazione ad associazioni.

## ART. 9

### Valorizzazione delle libere forme di associazione dei cittadini

- 1) Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative presenti nel proprio territorio. Vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere la efficacia della democrazia.
- 2) Il Comune, pertanto, considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al Governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'Amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire pubblicamente con l'Amministrazione.
- 3) In particolare, il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza attiva rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi strutture e risorse in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale. Il Comune, inoltre, organizza servizi e uffici informativi che promuovono e favoriscono la cittadinanza attiva.
- 4) Le associazioni presenti nel territorio, ivi comprese le sezioni locali di associazioni sovracomunali, possono chiedere di essere iscritte ad apposito registro comunale. A tale scopo è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
- 5) Non è ammessa l'iscrizione di associazioni vietate dalla Costituzione o dalla legge o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
- 6) Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
- 7) Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento dell'attività associativa.
- 8) Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito.
- 9) Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite da apposito regolamento, in modo da garantire pari opportunità.

- 10) Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere e presentare al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

## ART. 10

---

### Volontariato

- 1) Il Comune promuove e ricorre a forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione attiva in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
- 2) Il volontariato può esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti e strategie, nei limiti e nei modi stabiliti dal regolamento.
- 3) Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

## ART. 11

---

### Forum dei Cittadini

- 1) Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine ai fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
- 2) I forum possono aver dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
- 3) Ad essi partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
- 4) I Forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini, stabilito dal regolamento in relazione all'importanza del problema nella quale devono essere indicati gli argomenti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza.
- 5) I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

## ART. 12

---

### Istanze - Petizioni - Proposte popolari

- 1) Per una migliore tutela degli interessi dei cittadini e per favorire la partecipazione alle attività dell'Amministrazione da parte della collettività e dei singoli, sono previsti gli istituti dell'istanza, petizione e proposta di deliberazione dei cittadini in forma singola od associata.
- 2) La proposta di deliberazione corredata dalle firme di almeno l'1% degli elettori, autenticate nei modi di legge, è iscritta automaticamente all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

- 3) Le proposte di deliberazione presentate in modi diversi vengono esaminate dalla competente commissione consiliare che decide in merito all'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
- 4) Il Regolamento sulla partecipazione, disciplina gli interventi in Consiglio comunale dei proponenti.
- 5) Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi di interesse collettivo o aspetti dell'attività amministrativa. La risposta deve essere motivata e fornita senza ritardi e comunque entro i termini previsti dal regolamento. Nei casi di problemi di scadenze, la risposta deve essere fornita nei termini di rispetto delle stesse.
- 6) Chiunque, singolo o associato, può rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di carattere collettivo. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

#### ART. 13

##### Consulte

- 1) Sono istituite due consulte:
  - a) dell'economia e del lavoro;
  - b) della cultura, dell'istruzione, dello sport, delle attività sociali, della qualità della vita e delle minoranze etniche, linguistiche, culturali e religiose, dei ragazzi;durano in carica sino al giorno della proclamazione dei nuovi eletti al Consiglio Comunale.
- 2) Collaborano con le Commissioni consiliari alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta.
- 3) Le consulte possono presentare: proposte di deliberazione del Consiglio comunale, istanze, petizioni ed ordini del giorno, interrogazioni al Sindaco. Le proposte di deliberazione debbono essere discusse dall'organo competente nella prima riunione utile, previa istruttoria degli uffici preposti. Le istanze, le petizioni e gli ordini del giorno debbono essere iscritti all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile. All'interrogazione deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione.
- 4) Le consulte esprimono il loro giudizio e verificano lo stato di avanzamento dei programmi e propongono nuovi obiettivi da raggiungere per lo sviluppo della comunità.

#### ART. 14

##### Decentramento

- 1) Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal Comune nonché l'esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino la massima funzionalità ed efficacia, il Consiglio comunale provvede all'individuazione, nel regolamento di organizzazione, delle attività da decentrare sul territorio.
- 2) Con lo stesso regolamento sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate.

- 3) Sono istituiti i Consigli di Zona. Il Consiglio comunale provvederà a varare il regolamento degli stessi ed a stabilire i criteri per la nomina dei componenti.

## ART. 15

---

### Referendum

- 1) Un numero di elettori non inferiore a quello specificato negli articoli successivi può chiedere l'indizione di referendum consultivi, abrogativi, propositivi e abrogativo/propositivi.
- 2) Nel bilancio preventivo deve essere fatta la previsione di spesa, utile per l'eventuale svolgimento di referendum consultivi.
- 3) Ai fini del referendum sono considerati elettori anche i cittadini stranieri residenti nel Comune da almeno due anni.
- 4) Le modalità di attuazione del referendum sono disciplinate con apposito regolamento.

## ART. 16

---

### Referendum consultivo

- 1) Il Consiglio Comunale può promuovere un Referendum Consultivo su qualunque argomento di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2) Il Consiglio ha l'obbligo di indire un Referendum Consultivo quando lo richieda almeno il 5% degli elettori

## ART. 17

---

### Referendum abrogativo

- 1) Su richiesta di almeno il 10% degli elettori il Consiglio comunale ha l'obbligo di indire referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

## ART. 18

---

### Esclusione dal Referendum

- 1) Non possono essere sottoposti a Referendum consultivo o abrogativo:
  - a) bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano pluriennale di investimento, Piano Regolatore Generale e sue varianti, opere pubbliche già finanziate;
  - b) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

- c) provvedimenti concernenti il personale comunale;
- d) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;
- e) provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti e applicazione di tributi;
- f) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri enti.

#### ART. 19

---

##### Referendum propositivo e abrogativo/propositivo

- 1) Su richiesta di almeno il 10% degli elettori, il Consiglio comunale ha l'obbligo di indire referendum per inserire nell'ordinamento comunale nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.
- 2) Quando la proposta comporti anche l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.
- 3) Non è ammesso referendum propositivo in materia tributaria e tariffaria nonché in ordine a spese.

#### ART. 20

---

##### Numero dei quesiti e dei Referendum

- 1) La proposta di Referendum deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del Referendum.
- 2) La proposta deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca degli elettori.
- 3) Non possono essere tenuti più di tre Referendum contemporaneamente. Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una, saranno indetti i primi tre Referendum decidendo sulla base dell'ordine cronologico in cui sono state presentate le firme necessarie alla richiesta.
- 4) Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di Referendum negli ultimi tre anni o nella stessa consiliatura.

#### ART. 21

---

##### Procedura per la promozione di Referendum

- 1) I promotori della raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di Referendum devono essere almeno 20 elettori.
- 2) La richiesta dei moduli necessari per raccogliere le firme deve contenere il testo del quesito che si vuole sottoporre a Referendum.

- 3) Un'apposita commissione composta dal presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali, dal Segretario generale e da un Avvocato, sentito il primo promotore, si esprime, entro un periodo massimo di venti giorni dalla presentazione delle firme, sull'ammissibilità della proposta di referendum presentata e ne rende conto il Consiglio comunale, che delibera in merito, entro quaranta giorni dalla presentazione delle firme, nella prima seduta successiva all'espressione del parere della commissione.
- 4) Il Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'inammissibilità del Referendum unicamente per motivi di illegittimità o di contrarietà al presente Statuto.

## ART. 22

### Raccolta delle firme per la promozione

- 1) Le firme dei richiedenti un Referendum dichiarato ammissibile devono essere apposte su appositi moduli da richiedere presso gli uffici comunali.
- 2) Tali moduli, prima del loro uso, devono essere vidimati dal Segretario generale e le firme devono essere autenticate con le modalità previste dalla Legge. Le firme necessarie per la richiesta non possono essere presentate su fogli vidimati da oltre tre mesi.
- 3) Il Segretario generale controlla l'avvenuta autentica del numero necessario delle firme.
- 4) L'iscrizione nelle liste elettorali è attestata d'ufficio.

## ART. 23

### Indizione del Referendum

- 1) Qualora una proposta di Referendum raccolga il numero necessario di firme, il Consiglio comunale fissa il giorno in cui si effettua la consultazione referendaria che, di norma, avverrà entro tre mesi dall'indizione con esclusione dei mesi di luglio e agosto e dei giorni nei quali si svolgono operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
- 2) Non è possibile raccogliere firme per richiedere una consultazione referendaria nel periodo in cui è convocato qualunque comizio elettorale.
- 3) Il Sindaco indice, sulla base della data fissata dal Consiglio comunale, i Referendum nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi elettorali.

## ART. 24

### La consultazione referendaria

- 1) Il Sindaco dà notizia ai cittadini della consultazione referendaria mediante apposito manifesto da affiggere, entro il 30° giorno antecedente quello della votazione, all'Albo Pretorio del Comune.
- 2) Per le modalità elettorali si farà riferimento alle vigenti norme in materia.

- 3) L'Ufficio elettorale di sezione è composto di tre membri più il segretario.
- 4) Le operazioni di voto saranno limitate ad un solo giorno, dalle ore 7,00 alle ore 22,00.
- 5) Il referendum è valido se partecipa almeno la metà degli aventi diritto.

#### ART. 25

---

##### Proclamazione dei risultati

- 1) L'ufficio elettorale comunale ha il compito di provvedere al coordinamento ed all'organizzazione di tutte le operazioni di voto e di scrutinio.
- 2) La commissione di cui all'art. 21, comma 3, ha il compito di procedere alla proclamazione dei risultati, ed infine di esprimersi su eventuali reclami pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.
- 3) La discussione sul risultato del referendum consultivo deve essere effettuata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla proclamazione dell'esito della votazione.

#### ART. 26

---

##### Modifiche intervenute sull'oggetto del Referendum

- 1) Il Consiglio comunale, qualora entro il 30° giorno antecedente la data di svolgimento del Referendum abbia deliberato quanto si richiede con il Referendum, con proprio atto preso a maggioranza dei suoi componenti dichiara che la consultazione referendaria non ha luogo.

#### ART. 27

---

##### Effetti del Referendum

- 1) La proposta referendaria si intende approvata se ha conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
- 2) Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto e delle parti di esso sottoposto al referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare una disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
- 3) Nei referendum consultive e propositivi, il Consiglio adotta, entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

#### ART. 28

##### Istituzione e funzioni

- 1) È istituito l'ufficio del Difensore Civico.
- 2) Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità o del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
- 3) L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale muniti di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio stesso.
- 4) Svolge il proprio incarico in piena indipendenza gerarchica e funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio, con le modalità indicate nel regolamento e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 24, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241. È tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli Amministratori del Comune e degli Enti sottoposti a vigilanza del Comune, nonché i dipendenti responsabili degli uffici sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione senza ritardo e comunque entro i termini previsti dal regolamento di accesso alle informazioni e agli atti dalla richiesta scritta e motivata al responsabile dell'ufficio e per conoscenza al Sindaco. Nei casi in cui esistono problemi di scadenza in quello strettamente necessario per il rispetto delle suddette scadenze.
- 5) Qualora il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione ai principi di imparzialità o di buon andamento:
  - a) Trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, e per conoscenza al Sindaco, una comunicazione scritta delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
  - b) Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
- 6) L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore Civico, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
- 7) Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'articolo 127, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e partecipa al Consiglio comunale ed ai Consigli di Zona.

## ART. 29

### Nomina

- 1) Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale. L'elezione avviene a maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati al Comune. Dalla quinta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2) Resta in carica fino al giorno di proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale e non può essere immediatamente rieletto.
- 3) Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

## ART. 30

### Incompatibilità, decadenza e revoca

- 1) Il Difensore Civico è scelto tra cittadini elettori che ne abbiano fatto esplicita richiesta a seguito di avviso pubblico e che diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico e/o amministrativa.
- 2) Non può essere nominato Difensore Civico:
  - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
  - b) I Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali;
  - c) Gli Amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
  - d) Chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
  - e) Chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al terzo grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;
  - f) Chi è stato candidato alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale o per la carica del Sindaco;
  - g) Chi ricopre incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello locale, provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei 6 mesi precedenti.
- 3) Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato con deliberazione motivata dal Consiglio comunale, per grave inadempimento ai doveri dell'ufficio, da assumere a maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati. Dalla quinta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

## ART. 31

---

### Rapporti con il Consiglio comunale

- 1) Il Difensore Civico presenta, entro il mese di gennaio la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2) La relazione viene discussa dal Consiglio comunale e resa pubblica.
- 3) In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio comunale.

## ART. 32

---

### Indennità di funzione

- 1) Al Difensore Civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori comunali, ridotta di un terzo.



### ART. 33

---

#### Organi di governo

- 1) Sono organi di governo del Comune: Il Consiglio, la Giunta , il Sindaco.
- 2) Le funzioni, le attribuzioni, i poteri, i diritti, i doveri e le prerogative degli organi sono stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

### ART. 33 bis

---

#### Il Consiglio delle bambine e dei bambini

- 1) Viene istituito il Consiglio dei Bambini al fine di far conoscere agli adulti della città, ed in particolare ai suoi amministratori, il punto di vista infantile sui vari argomenti della vita cittadina.
- 2) Il Consiglio dei Bambini opera con proprio regolamento, redatto dai bambini stessi.
- 3) Il Consiglio dei Bambini e il Consiglio Comunale si riuniscono congiuntamente almeno una volta l'anno.
- 4) Il Consiglio dei Bambini ha carattere propositivo; il Consiglio e la Giunta comunale si impegnano a valutare le proposte del Consiglio dei Bambini e a consultarlo su tematiche di particolare rilevanza.

### ART. 34

---

#### Il Consiglio Comunale - adempimenti preliminari dopo le elezioni

- 1) Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti.
- 2) La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
- 3) E' istituita in questo Comune la figura del Presidente del Consiglio con il potere di convocare, dirigere i lavori e le attività del Consiglio e fornire adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- 4) Il Consiglio comunale provvede, dopo la convalida degli eletti, a nominare nel suo seno, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio.
- 5) Non può essere nominato alle funzioni predette il Sindaco.
- 6) In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore della norma di cui al precedente comma 3).

## ART. 35

### Linee programmatiche di governo

- 1) Entro 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.
- 2) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
- 3) Entro il 30 settembre di ciascun anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio, previsto dall'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.
- 4) Il Consiglio comunale, qualora ritenga il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da seguire.

## ART. 36

### Funzionamento del Consiglio Comunale

- 1) Il Consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle Commissioni consiliari, in conformità ai seguenti principi:
  - gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al Consigliere comunale nel domicilio dichiarato utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza la consegna dovrà avvenire almeno 48 ore prima di quella fissata per la riunione che può essere ridotta a 24 ore nei casi di estrema urgenza;
  - la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco;
  - la seduta che segue a quella andata deserta per mancanza del numero legale, così come per i punti all'ordine del giorno non esaminati per intervenuta mancanza del numero legale, è sempre di seconda convocazione;
  - nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata data adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al Presidente del Consiglio contestualmente con la firma dell'avviso di convocazione;
  - il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco. Egli è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di inosservanza, previa diffida, provvede il Prefetto;
  - è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

- le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio comunale i servizi, le attrezzature necessarie e le risorse finanziarie sono fissate con apposite norme regolamentari e la gestione di tali risorse è seguita dal responsabile della struttura che si occupa di organi istituzionali sulla base di specifico Piano Esecutivo di Gestione, secondo le regole della finanza pubblica.

## ART. 37

### Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento

- 1) Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue:
  - a) Il Segretario generale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco ed il Presidente del Consiglio, ove nominato, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
  - b) Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta comunale, per nominare il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, scegliendolo tra il Difensore Civico comunale, il Difensore Civico provinciale, Segretari comunali o Dirigenti o Funzionari amministrativi in quiescenza, Avvocati o Commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, Revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, Docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, Segretari provinciali o Dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ed ai contratti collettivi di lavoro.
  - c) Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta comunale nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.
  - d) Il Commissario, nel caso che la Giunta comunale non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
  - e) Una volta adottato lo schema di bilancio, il Commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere comunale, con lettere notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
  - f) Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di

scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

#### ART. 38

---

##### Gruppi Consiliari

I Consiglieri eletti per ogni lista si costituiscono in gruppo consiliare anche se la lista ha avuto un solo eletto. È possibile la costituzione di altri gruppi che siano composti da almeno 2 Consiglieri.

#### ART. 39

---

##### Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

- 1) Il Presidente del Gruppo consiliare è designato dal Gruppo. In caso di mancata designazione è individuato nel Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
- 2) La conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è convocata almeno con cadenza bimestrale; ad essa compete:
  - a) di esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenza tra organi del Comune;
  - b) di coadiuvare il Presidente del consiglio nell'organizzazione dei lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. A tale scopo il Presidente del Consiglio, prima della convocazione del Consiglio comunale, consulta i Capigruppo sull'ordine del Giorno;
  - c) la conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è equiparata a tutti gli effetti alle Commissioni consiliari.

#### ART. 40

---

##### Commissioni consiliari permanenti

- 1) Il Consiglio comunale istituisce con propria deliberazione le Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali. Dette commissioni sono composte dai Consiglieri comunali, con criterio proporzionale rispetto ai gruppi di appartenenza
- 2) Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni consiliari sono disciplinate da apposito regolamento.

#### ART. 41

---

##### Commissioni di inchiesta, controllo e garanzia

- 1) Il Consiglio comunale istituisce Commissioni di inchiesta e quelle con funzioni di controllo e garanzia.

- 2) Ciascuna Commissione può essere integrata con esperti o con rappresentanti di realtà sociali, scelti dalla Commissione stessa, secondo i criteri indicati dal Consiglio comunale e le modalità stabilite nel regolamento.
- 3) E' attribuita alle opposizioni la presidenza di tali Commissioni. Alla nomina partecipano solo i Consiglieri della minoranza.

## ART. 42

---

### Prerogative , diritti e doveri dei Consiglieri comunali

- 1) Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune e svolge il proprio compito senza alcun vincolo di mandato. Partecipa all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico- amministrativo e di controllo ispettivo secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio comunale.
- 2) Ciascun Consigliere ha diritto di presentare proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale. Le deliberazioni debbono essere discusse nella prima seduta utile previa istruttoria degli uffici competenti.
- 3) Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze al Sindaco ed agli Assessori per conoscerne valutazioni, orientamenti ed intendimenti in ordine ad oggetti determinati ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa nonché mozioni, risoluzioni ed emendamenti. Ciascun consigliere inoltre ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
- 4) Nel programma e nel calendario delle sedute debbono essere previsti tempi adeguati per lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze.
- 5) Il Regolamento disciplina le modalità di presentazione ed esame delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni da parte delle Commissioni consiliari.
- 6) Ciascun Consigliere deve eleggere un domicilio nel territorio comunale o designare un domiciliato.

## ART. 42 bis<sup>2</sup>

---

### Deleghe ai consiglieri

1. I consiglieri, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale, per una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato del Sindaco stesso, ai fini di una migliore partecipazione all'attività dell'Ente e per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento, in ossequio di efficacia, efficienza ed economicità della PA, possono ricevere delega per attività di istruzione e studio per determinati problemi e progetti con esclusione del compimento di atti a rilevanza esterna come pure di natura gestionale diretta;

---

<sup>2</sup> Articolo inserito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29 luglio 2022

2. L'attività dei consiglieri delegati sarà caratterizzata unicamente da finalità consultiva e collaborativa con il Sindaco, anche in relazione alle specifiche competenze detenute dagli stessi, relativamente a specifiche materie;
3. Per l'esercizio della delega, al Consigliere non è devoluto alcun compenso e non si configurano, quindi, ulteriori oneri per il Comune.”.

#### ART. 43

---

##### Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

- 1) Il Consigliere comunale è tenuto a motivare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
- 2) La mancata partecipazione a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo dà luogo all'inizio, a cura del Presidente del Consiglio, del procedimento per la decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.
- 3) Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio comunale. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

#### ART. 44

---

##### Indirizzi per le Nomine

- 1) Il Consiglio comunale è convocato in una data compresa nei trenta giorni feriali successivi a quella del suo insediamento per formulare, a maggioranza dei Consiglieri assegnati gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
- 2) Prima di procedere alle nomine previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco provvede alla pubblicazione dei curricula che debbono essere esposti all'Albo Pretorio per non meno di 10 giorni ed inviati a tutti i Consiglieri comunali, al fine di garantire alla cittadinanza ed ai Consiglieri la possibilità di avanzare obiezioni motivate e proporre candidature alternative.

#### ART. 45

---

##### Rappresentanza dei sessi

- 1) Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari, nelle Commissioni tecniche, negli Organismi o Commissioni nominate, anche parzialmente dal Sindaco o dal Consiglio comunale o da altri organi del Comune, deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi. Lo stesso principio vale per gli Enti, Istituzioni, Aziende dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa.

## ART. 46

---

### Composizione della Giunta

- 1) La Giunta è formata dal Sindaco e da non più di sei Assessori di cui uno assume la carica di Vice Sindaco. Gli Assessori possono anche essere scelti al di fuori del Consiglio comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere.
- 2) Non può essere nominato Assessore il Presidente del Consiglio.

## ART. 47

---

### Sostituzione degli Assessori

- 1) Il Sindaco in caso di revoca, dimissioni, incompatibilità o morte di un Assessore, può provvedere, entro trenta giorni, alla nomina di un nuovo Assessore e ne dà immediata comunicazione al Consiglio comunale.
- 2) Le dimissioni di un Assessore devono essere presentate per iscritto, esaminate dal Sindaco entro i successivi trenta giorni, ed hanno effetto dal momento del loro accoglimento.

## ART. 48

---

### Competenze della Giunta

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio o non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario generale, al Direttore generale o ai Responsabili dei servizi.
- 2) La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3) La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative provvede sulle seguenti materie:
  - Adozione dello schema del Bilancio di Previsione;
  - Variazioni di Bilancio adottate in via d'urgenza, salvo ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi - art. 42. comma 4°, D. Lgs. 267/2000;
  - Destinazione del Fondo di Riserva;
  - Definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - art. 169, 1° comma. D. Lgs. 267/2000;
  - Variazioni ed integrazioni al Piano Esecutivo di Gestione;
  - Rinegoziazioni di mutui che prevedano la riduzione degli oneri del debito, non previsti in atto di indirizzo;

- Determinazione delle aliquote relative ai tributi già istituiti con provvedimento consiliare - art. 42, lett. f), D. Lgs. 267/2000;
- Adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio - art. 48. 3° comma. D. Lgs 267/2000;
- Dotazione organica e relative variazioni;
- Programmazione triennale delle assunzioni ed eventuali stralci annuali;
- Approvazione norma degli organi di controllo interno ai sensi del D. Lgs. 286/99 (Nucleo di valutazione: Controllo strategico, Controllo di gestione);
- Nomina Commissione Edilizia;
- Costituzione degli Sportelli Unici per Attività Produttive, Edilizia, ecc.
- Approvazione verbali relativi ad accordi collettivi di lavoro sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
- Nomina della delegazione sindacale di parte pubblica;
- Linee guida, criteri e indirizzi per il conferimento di incarichi professionali di alta specializzazione a tempo determinato;
- Autorizzazioni per missioni di amministratori e di dipendenti nei paesi della Comunità Europea ed extra Comunità;
- Adozione del Piano Triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche -art. 14, Legge 109/94 e successive modifiche;
- Approvazione progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche - art. 16 Legge 109/94 -con esclusione di quelli che comportano varianti ai vigenti strumenti urbanistici che sono di competenza del Consiglio comunale.
- Approvazione di varianti suppletive ai progetti di opere pubbliche quando queste superino il limite del 5% dell'importo contrattuale;
- Approvazione accordi bonari previsti dall'art. 31/Bis della Legge 109/94 e da capitolati d'appalto di beni e servizi D. Lgs 358/92 e 157/95;
- Perizie estimative e giustificative dei lavori, dei servizi e delle forniture d'urgenza e di somma urgenza eseguiti in economia (capo III regolamento generale 554/99 e regolamentazione interna);
- Nomina delle commissioni giudicatrici per concorsi e per gare d'appalto quando prevedano componenti esterni all'Ente;
- Linee guida, criteri e indirizzi per l'affidamento di incarichi esterni di progettazione, consulenza e collaborazione in genere;
- Approvazione regolamento che disciplina il riparto del fondo ex art. 18 della L. 109/94;
- Approvazione progetti relativi ad interventi non rientranti in programmi di spesa corrente, già adottati dal Consiglio comunale;
- Variazioni che comportino aumenti di spesa su contratti di forniture di beni e servizi oltre i limiti e le clausole contenute nel capitolato d'onere;

- Contratti di fornitura e di servizi a carattere continuativo qualora la durata del relativo contratto sia superiore al periodo di validità del P.E.G.;
- In questi casi il Responsabile del Settore procede presentando all'Organo esecutivo una relazione-proposta tendente ad ottenere una deliberazione di indirizzo nell'impiego pluriennale di spesa;
- Spese derivanti da clausole di rinnovo di contratti di appalto di servizi e forniture qualora la durata del rinnovo superi il periodo di validità del P.E.G.;
- Approvazione schemi di convenzioni da stipularsi con soggetti attuatori di Piani Particolareggiati quando non siano state approvate congiuntamente ai Piani cui si riferiscono;
- Provvedimenti di concessione in deroga alle distanze dagli edifici ed immobili pubblici;
- Provvedimenti di indirizzo relativi alla gestione del patrimonio pubblico attraverso concessioni, locazioni e comodati;
- Provvedimenti di indirizzo riguardanti l'assunzione in locazione di beni immobili di terzi;
- Provvedimenti di accettazione di donazioni e lasciti di beni immobili e universalità di beni mobili;
- Dichiarazione di inservibilità delle aree e provvedimenti di alienazione di relitti e di modeste porzioni di aree comunali;
- Provvedimenti di retrocessione di aree in genere e di acquisizione di aree a seguito di occupazione senza titolo;
- Adesione e partecipazione del Comune ad Associazioni senza fine di lucro;
- Convenzioni, accordi, intese e protocolli meramente attuativi di piani, programmi generali e di progetti;
- Convenzioni, accordi, intese e protocolli stipulati con associazioni e soggetti privati;
- Destinazione ed assegnazione di somme per l'erogazione di contributi a tantum ad Enti, Associazioni diverse e privati cittadini non previsti da atto di indirizzo, non derivanti da contratti o convenzioni;
- Concessione di patrocinii gratuiti per iniziative di altri Enti e di Organizzazioni in genere;
- Decisioni riguardanti la costituzione o resistenza in giudizi, conciliazioni e transazioni.

#### ART. 49

#### Funzionamento della Giunta

- 1) La Giunta è presieduta dal Sindaco il quale coordina e promuove l'attività degli Assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso.
- 2) Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. La convocazione deve avvenire, salvo i casi di urgenza, con almeno 24 ore di preavviso.
- 3) Le proposte di deliberazione della Giunta, corredate degli atti istruttori, sono poste a disposizione dei componenti almeno due ore prima dell'inizio della seduta. Ogni componente può presentare proposte di deliberazione da discutere, previa istruttoria degli uffici competenti, nella prima seduta utile.

- 4) Il Sindaco e la Giunta, in relazione a programmi e progetti, possono avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti ai quali può essere corrisposto un compenso secondo criteri e stanziamenti complessivi deliberati annualmente dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta.
- 5) Delle sedute della Giunta è redatto un processo verbale a cura del Segretario generale, liberamente consultabile dai Consiglieri comunali.

## ART. 50

---

### Questioni di sfiducia

- 1) La mozione di sfiducia di cui all'art.52 del decreto legislativo n. 267/2000, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere presentata all'ufficio del Segretario generale. Questi provvederà a trasmetterla al Presidente del Consiglio affinché venga messa alla discussione del Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.

## ART. 51

---

### Il Sindaco

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale, secondo le modalità previste dalla Legge.
- 2) Il Sindaco presta, davanti al Consiglio comunale nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

## ART. 52

---

### Funzioni del Sindaco

- 1) Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta.
- 2) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
  - Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
  - Attua gli indirizzi deliberati dal Consiglio.
  - Provvede alla nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio.
  - Assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre Istituzioni economiche, culturali, sociali, sportive, promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività.
  - Indice i Referendum e ne proclama i risultati.
  - In relazione alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune, coordina e promuove l'attività della Giunta.

- Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
- Rappresenta l'Ente anche in giudizio.
- Nomina il Segretario generale, scegliendolo nell'apposito albo.
- Conferisce e revoca al Segretario generale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale.

#### ART. 53

---

##### Deleghe del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

- 1) Il Sindaco può conferire speciali deleghe agli Assessori nelle materie che la Legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.
- 2) Agli Assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo, può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la Legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.
- 3) Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
- 4) Al medesimo Assessore non possono essere delegate funzioni che afferiscono a diverse unità organizzative di massima dimensione, salvo che queste siano integralmente considerate.
- 5) Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al Segretario generale ed ai responsabili dei settori e/o delle unità organizzative semplici. Può inoltre conferire tali deleghe, per esigenze di speditezza, anche al personale di livello inferiore in servizio presso le delegazioni.
- 6) Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona, che deve essere contestualmente notificata al precedente delegato.

#### ART. 54

---

##### Disciplina degli orari

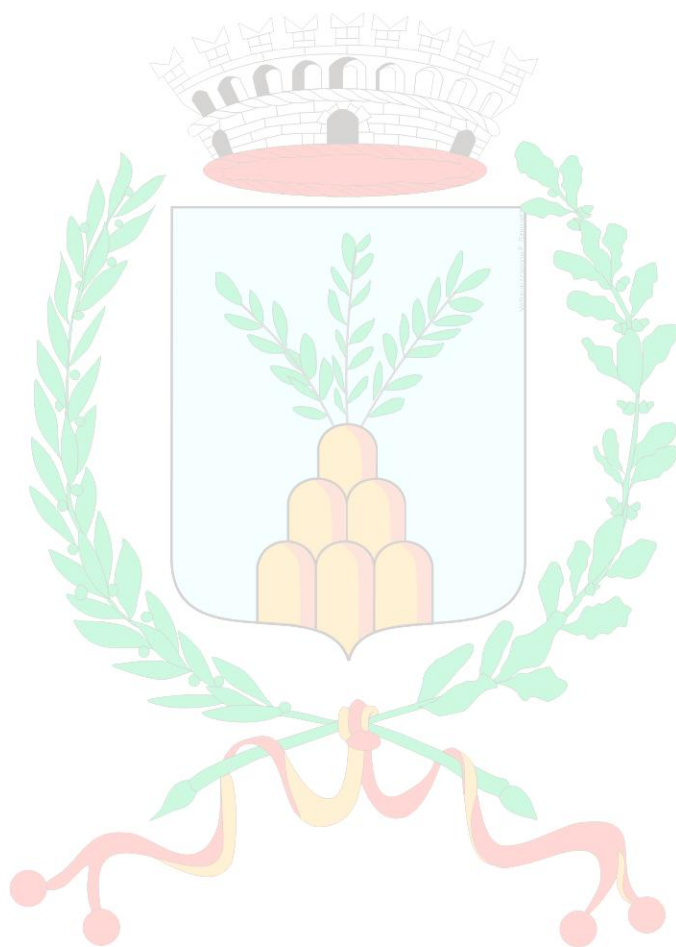
- 1) Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche.
- 2) Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma il Sindaco promuove Conferenze di Servizi con i responsabili delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio comunale, consulta le organizzazioni sindacali e di categoria interessate al piano e le associazioni che abbiano per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché le consulte.

## ART. 55

---

### Dimissioni del Sindaco

Le dimissioni del Sindaco comunque presentate al Consiglio comunale diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario.



### ART. 56

---

#### Ordinamento del personale

- 1) Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.
- 2) L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:
  - esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
  - organizzazione della struttura in modo idoneo a dare immediate risposte all'utenza anche mediante l'ausilio dell'informatica;
  - avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità; istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
  - responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
  - valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi per i responsabili degli uffici e dei servizi, del nucleo di valutazione; la valutazione del Segretario generale e del Direttore generale è fatta dal Sindaco, sentita la Giunta;
  - incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione;
  - spesa annuale complessiva per il personale non superiore a quella fissata nella relazione previsionale e programmatica;
  - superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
  - organizzazione degli uffici secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza;
  - separazione tra la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento e funzione di gestione amministrativa, di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi, intesa come compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, obiettivi più operativi e gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

### ART. 57

---

#### Nomina dei responsabili degli uffici

- 1) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, sentito il parere del Segretario generale o, se nominato, del Direttore generale, sulla base dei criteri di professionalità e di esperienza acquisita nell'Ente.
- 2) In assenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1 può avvenire a soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 110, comma 1 o comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste.

## CAPO VI – FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

---

### ART. 58

---

#### Assetto organizzativo per la Gestione Finanziaria

- 1) Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, dispongono in ordine ai mezzi da impiegare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
- 2) Ai Responsabili di settore spettano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i compiti di gestione finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo.
- 3) L'espletamento dei compiti di cui al precedente comma 2, avviene secondo le specifiche disposizioni regolamentari.

### ART. 59

---

#### Principi e criteri

- 1) Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2) Il bilancio annuale e i suoi allegati sono sottoposti preventivamente alla consultazione degli organi di partecipazione popolare che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti nel regolamento di contabilità.

### ART. 60

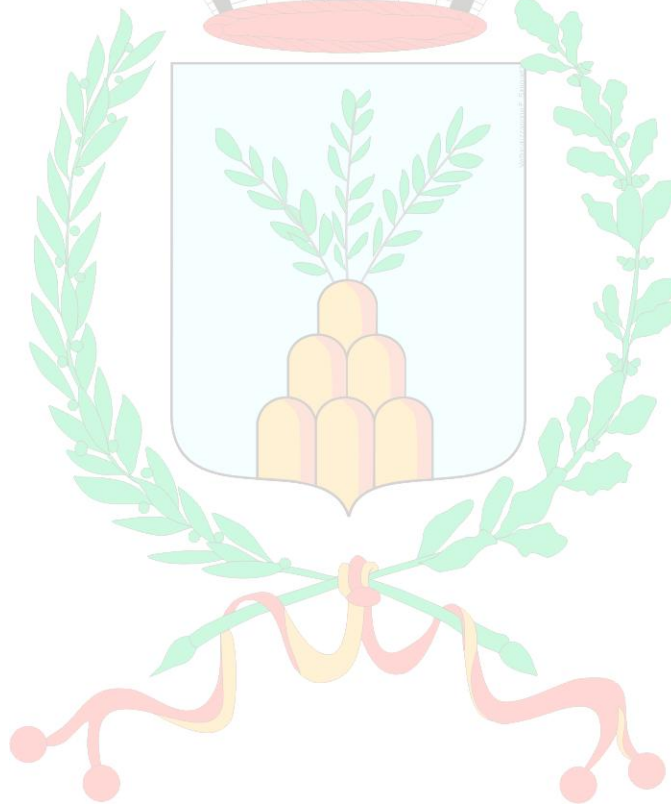
---

#### La revisione economico/finanziaria

- 1) Il Collegio dei Revisori dei conti collabora con il Consiglio comunale nell'attività di programmazione e di controllo di gestione. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
- 2) L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente.
- 3) Il Collegio è dotato, da parte del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti così come verranno individuati nel regolamento.
- 4) Nella nomina del Collegio dovrà essere ricercato il più ampio consenso dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale.

Controllo della gestione/finalità

- 1) Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione, al fine di definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli all'interno dell'Ente.
- 2) Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
- 3) Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi deve assicurare agli organi di Governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.



## CAPO VII - SERVIZI

---

### ART. 62

---

#### Servizi Comunali

- 1) Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
- 2) Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi.
- 3) I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

### ART. 63

---

#### Gestione dei servizi pubblici comunali/gestione in economia

- 1) Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
- 2) Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

### ART. 64

---

#### La concessione a terzi

- 1) Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
- 2) La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
- 3) Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevole per l'Ente.

## ART 65

---

### Le aziende speciali

- 1) La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
- 2) Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
- 3) Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
- 4) Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende comunali.
- 5) Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia con le modalità previste dall'art.52 del decreto legislativo n. 267/2000. Su proposta del Sindaco il Consiglio Comunale procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'Amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco stesso.
- 6) Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. È nominato a seguito di pubblico concorso.
- 7) L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti
- 8) Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
- 9) Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
- 10) Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

## ART. 66

---

### Le istituzioni

- 1) Per l'esercizio di servizi sociali, culturali, ambientali, educativi e sportivi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune dotati di una sola autonomia giuridica.
- 2) Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento.
- 3) Per l'elezione, la revoca e le mozioni di sfiducia del Presidente del consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

- 4) Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. È nominato in seguito a pubblico concorso.
- 5) L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurando l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 6) Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 7) Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
- 7) La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

#### ART. 67

##### La società per azioni o a responsabilità limitata.

- 1) Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico o con partecipazione minoritaria degli enti locali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
- 2) Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
- 3) Nelle società di cui al primo comma con partecipazione maggioritaria degli enti locali la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, dove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
- 4) Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
- 5) Per la nomina di propri amministratori nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali di società alle quali il Comune di Fara in Sabina partecipa, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di incompatibilità.
- 6) Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea di soci in rappresentanza dell'ente.
- 7) Il Consiglio comunale provvede annualmente a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla medesima.

## CAPO VIII - CONVENZIONI E CONSORZI

---

### ART. 68

---

#### Convenzioni

- 1) Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Enti Locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2) Le convenzioni devono specificare i fini attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
- 3) Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
- 4) La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto, fra gli enti partecipanti, alla sua scadenza.
- 5) Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i Comuni e la Provincia, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

### ART. 69

---

#### Consorzi

- 1) Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia e di altri Enti Pubblici a ciò autorizzati, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed approva:
  - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
  - b) lo Statuto del Consorzio.
- 2) Il Consorzio è Ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestione.

### ART. 70

---

#### Opere di competenza primaria del Comune

- 1) Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altra amministrazione e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
- 2) Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
- 3) Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
- 4) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
- 5) Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo informandone la Giunta ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
- 6) Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla Legge.

## CAPO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

---

### ART. 71

---

#### Regolamenti di attuazione e regolamenti vigenti

- 1) Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio comunale approva i regolamenti di attuazione in esso previsti, salvo che lo Statuto stesso non preveda termini più brevi.
- 2) Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, continua ad applicarsi la disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibile.
- 3) Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 del presente articolo, le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie.
- 4) I regolamenti di cui al comma precedente restano in vigore sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento allo Statuto. Trascorsi tali termini, senza che i regolamenti siano stati adeguati, cessano di aver vigore le norme divenute incompatibili.

### ART. 72

---

#### Modifica dello Statuto

- 1) Il testo definitivo dello Statuto non è suscettibile di modificazioni se non è trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore e, successivamente, dalla sua ultima modificazione, salvi gli adeguamenti derivanti da disposizioni di legge.
- 2) Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.
- 3) Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, il Sindaco, la Giunta e qualsiasi Consigliere.
- 4) Le proposte di cui al precedente comma sono inviate, almeno 30 giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale, ai Consiglieri comunali, agli organismi di partecipazione e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito.
- 5) La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
- 6) La proposta di modifica o abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata prima che sia trascorso un anno.
- 7) Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

- 8) L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino o cittadina l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.

#### ART. 73

---

##### Pubblicità dello Statuto

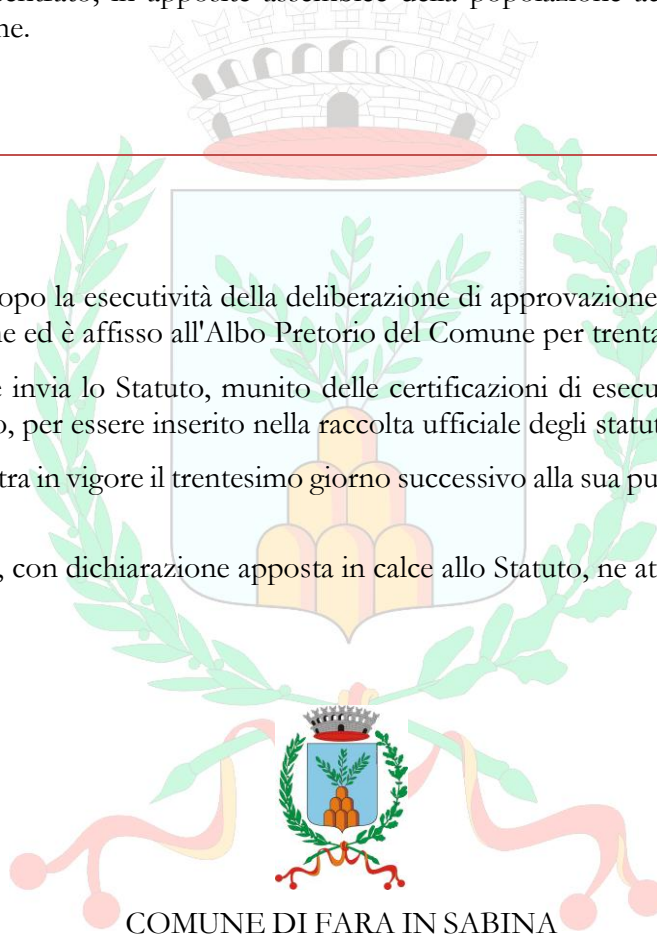
- 1) Lo Statuto, oltre ad essere pubblicato con le modalità prescritte dalla legge, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo non escluso quello dell'illustrazione orale posta in atto, in modo decentrato, in apposite assemblee della popolazione ad opera di amministratori e funzionari del Comune.

#### ART. 74

---

##### Entrata in vigore

- 1) Il presente Statuto, dopo la esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
- 2) Il Segretario generale invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 3) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
- 4) Il Segretario generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.



COMUNE DI FARA IN SABINA

Provincia di Rieti

IL SEGRETARIO GENERALE ATTESTA

che il presente Statuto è entrato in vigore il 25/10/2002

Il Segretario Generale, Dott. Mauro Di Rocco